



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

VISTO il Decreto ministeriale n.25 del 16 gennaio 2014 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;

CONSIDERATA la nota prot.114994/MITE del 21 settembre 2022 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della menzionata legge n.349/86;

CONSIDERATA la nota acquisita al prot.130662/MITE del 20 ottobre 2022 corredata di documentazione, con la quale l'associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" ha riscontrato la suddetta nota di avvio del procedimento di verifica dei requisiti;

CONSIDERATA la nota prot.146298/MITE del 22 novembre 2022 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'Associazione, oltre ad alcuni chiarimenti, di sanare le irregolarità formali ivi evidenziate e di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate sia in ordine ai requisiti di un ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, sia ai requisiti della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio in esame, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato la propria presenza;

VISTA la nota acquisita al prot.7201/MITE del 19 gennaio 2023 con la quale il legale rappresentante dell'Associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" nel riscontrare la suddetta nota del 22 novembre 2022, ha comunicato la volontà dell'Ente di "rinunciare" al riconoscimento ai sensi dell'art.13 della legge 349 del 1986;

VISTA la nota prot.9276/MITE del 23/1/2023 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha illustrato all'associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" gli effetti derivanti da tale rinuncia;

ACQUISITO il parere della Direzione generale risorse umane e acquisti che, nel prendere atto delle volontà dell'istante, propone di procedere alla cancellazione dell'associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349/86, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, con conseguente estinzione *ex nunc* degli effetti derivanti dal riconoscimento in parola;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla cancellazione dell'associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349 del 1986;

DECRETA

Articolo unico

(Cancellazione dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986)

1. Per le motivazioni addotte in premessa, che si intendono qui richiamate, l'associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*" con sede legale a Genazzano (RM) in località Morano n.4, C.F.93014700582 è **cancellata** dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale

riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, con conseguente estinzione *ex nunc* degli effetti derivanti dal riconoscimento in parola.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Associazione denominata "*Associazione Vittime della Caccia*", a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

